

informAziende

INL

> **Patente a crediti: decurtazione dei punti e lavoro nero**

L'INL, con nota 22 gennaio 2026, n. 609, ha reso disponibili chiarimenti in tema di patente a crediti e lavoro nero, in seguito alla conversione del D.L. n. 159/2025 nella Legge 29 dicembre 2025, n. 198.

Tra le principali novità introdotte in sede di conversione in legge, si segnalano, con decorrenza 1° gennaio 2026, modifiche in tema di notificazione di verbali di accertamento necessarie per la decurtazione dei punti e un accorpamento di diverse violazioni in caso di massimizzazione per lavoro nero, indipendentemente dal numero di giornate di impiego irregolare.

Assunto quanto sopra, a fronte delle violazioni amministrative in materia di lavoro nero commesse dal 1° gennaio 2026, le decurtazioni avverranno a seguito della notifica del verbale unico di accertamento e notificazione e indipendentemente dall'eventuale adempimento alla diffida obbligatoria, senza necessità di attendere l'adozione dell'ordinanza ingiunzione, posto che, ai soli fini della decurtazione dei crediti, i verbali ispettivi sono da considerarsi accertamenti definitivi.

> **Incrementi contrattuali: condizioni di detassabilità**

L'Agenzia delle Entrate, con circolare 24 febbraio 2026, n. 2E, ha offerto chiarimenti sulle novità concernenti la tassazione degli incrementi retributivi, introdotte dalla Legge di bilancio 2026 – Legge n. 199/2025.

L'art. 1, comma 7 del provvedimento ha introdotto un'imposta sostitutiva pari al 5% per i lavoratori dipendenti privati, sugli incrementi retributivi, corrisposti nell'anno 2026, in attuazione dei CCNL sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro.

L'imposta sostitutiva si applica ai lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell'anno 2025, non superiore a 33.000 euro.

L'Agenzia ritiene che, qualora l'erogazione degli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026, in virtù di previsioni contrattuali, sia distribuita in più anni, l'imposta sostitutiva si applichi comunque alle tranches di incremento corrisposte dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, benché la loro erogazione sia iniziata precedentemente.

Sotto il profilo qualitativo, l'agevolazione si applica ai soli incrementi retributivi che confluiscono nella retribuzione diretta, cioè le 12 mensilità,

la tredicesima e la quattordicesima mensilità, mentre per le assenze (malattia, maternità/paternità, infortunio), la detassazione riguarda la sola parte integrata dal datore di lavoro, mentre per i superminimi, qualora gli aumenti previsti dal rinnovo contrattuale assorbano l'importo riconosciuto al dipendente a titolo di superminimo, anche quest'ultimo è detassabile. Sono, invece, esclusi dalla detassazione gli scatti di anzianità e le somme corrisposte per prestazioni aggiuntive all'ordinaria attività (ore di lavoro straordinario, maggiorazioni e indennità per lavoro notturno o festivo e indennità di turno), le somme Una tantum previste dai rinnovi contrattuali e il TFR.

Per fruire della tassazione con imposta sostitutiva, il lavoratore dipendente non deve presentare una specifica istanza, mentre è riconosciuta al medesimo la possibilità di avvalersi della tassazione ordinaria, attraverso un'espressa rinuncia scritta dell'imposizione sostitutiva da fare avere al datore di lavoro.

Per i contribuenti lavoratori domestici, per cui il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d'imposta, le agevolazioni potranno essere recuperate nella dichiarazione dei redditi, dietro presentazione della CU.

➤ Lavoro festivo e notturno e imposta sostitutiva

L'Agenzia delle Entrate, con circolare 24 febbraio 2026, n. 2E, ha diffuso le istruzioni in tema di tassazione delle maggiorazioni e indennità, previste dai contratti collettivi nazionali, per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per turni, introdotte dalla Legge di bilancio 2026.

L'art. 1, commi 10 e 11, ha introdotto, per l'anno 2026, una agevolazione fiscale, con riferimento alle maggiorazioni e alle indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e alle indennità inerenti al lavoro a turni, prevedendo un'imposizione sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 15%, entro il limite annuo di 1.500 euro.

L'imposta sostitutiva è applicata dai sostituti d'imposta del settore privato nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno 2025, a 40.000 euro.

L'Agenzia ritiene che rientrino nell'ambito applicativo della disposizione agevolativa anche le indennità di reperibilità previste dai CCNL in relazione a lavoro notturno, festivo e di riposo e lavoro a turni.

Viene precisato che sono, invece, esclusi dalla detassazione gli istituti retributivi indiretti, a carico del datore di lavoro, nel caso di assenza dal lavoro (malattia, maternità/paternità, infortuni), tredicesima, quattordicesima e TFR e le somme corrisposte per lavoro straordinario, eccetto quello festivo o notturno.

Il comma 11 precisa infine che l'agevolazione non si applica ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto turismo, per i quali è riconosciuto il trattamento integrativo speciale di cui al comma 18 della Legge di Bilancio 2026. Il lavoratore dipendente accede direttamente all'agevolazione, ma ha facoltà di rinunciare per iscritto ove volesse avvalersi della tassazione ordinaria.

Per i contribuenti lavoratori domestici, per cui il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d'imposta, le agevolazioni potranno essere recuperate nella dichiarazione dei redditi, dietro presentazione della CU.

➤ Premi di assistenza sanitaria integrativa esclusi dal reddito

L'Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello 26 gennaio 2026, n. 2, ha reso noto che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, i contributi di assistenza sanitaria

versati, in conformità a disposizioni del CCNL, dal datore di lavoro a un Fondo sanitario integrativo, iscritto all'apposita Anagrafe dei fondi sanitari istituita presso il Ministero della salute.

Nel caso di specie, la tipicità della prestazione di lavoro oggetto di interpello prevede l'alternanza tra periodi alle dipendenze del datore di lavoro e periodi nei quali il medesimo rapporto si estingue.

Ad avviso dell'Agenzia, non rileva la possibile assenza del rapporto di lavoro alla data di decorrenza della copertura prevista dalla polizza.

TFR al Fondo di Tesoreria: < chiarimenti amministrativi

L'Istituto, con circolare 5 febbraio 2026, n. 12, ha diffuso indicazioni in tema di TFR e versamento al Fondo di Tesoreria, a seguito delle sostanziali novità introdotte dalla Legge n. 199/2025 – Legge di Bilancio 2026.

L'art. 1, comma 203 del provvedimento ha modificato l'art. 1, comma 756 della Legge n. 296/2006, in relazione al versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS, eliminando il requisito esclusivo della dimensione occupazionale del datore di lavoro rilevata con riferimento al primo anno di attività e attribuendo rilevanza anche all'incremento del numero dei lavoratori eventualmente intervenuto negli anni successivi. In sede di prima applicazione, limitatamente al periodo 2026-2027, la media annuale dei lavoratori da considerare ai fini dell'obbligo contributivo non dev'essere inferiore a 60 addetti alle proprie dipendenze.

Il requisito dimensionale si determina sulla base della media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente rispetto all'anno del periodo di paga considerato. Pertanto, il contributo di finanziamento al Fondo di Tesoreria è dovuto se, alla fine dell'anno solare precedente, la media dei dipendenti occupati raggiunge il limite dimensionale di:

- 60 addetti per il periodo 2026-2027;
- 50 addetti per il periodo dal 2028 al 2031;
- 40 addetti dal 1° gennaio 2032.

Per le aziende di nuova costituzione, continua ad applicarsi il criterio vigente che richiede il raggiungimento della media di 50 dipendenti nell'anno di inizio dell'attività ai fini dell'obbligo di conferimento delle quote al Fondo di Tesoreria. I datori di lavoro che rientrano nel requisito dimensionale, devono rilasciare all'Istituto apposita dichiarazione, anche per via telematica, utilizzando

do il modello "SC34".

Le aziende che hanno iniziato l'attività nell'anno 2025 e perfezionano il requisito dimensionale di almeno 50 addetti nel corso del medesimo anno sono tenute al versamento delle quote di TFR maturate anche per i mesi pregressi, a partire da quello di inizio dell'attività.

Le aziende costituite antecedentemente all'anno 2025 e che raggiungono in tale anno il limite dimensionale di almeno 60 addetti sono tenute al versamento delle quote di TFR a fare tempo dal 1° gennaio 2026.

della contribuzione previdenziale obbligatoria; pertanto, il versamento deve avvenire entro il giorno 16 del mese successivo a quello del periodo di paga cui si riferisce la quota di TFR maturata e, trattandosi di contribuzione previdenziale, il mancato versamento determina il mancato riconoscimento del DURC.

Congedo parentale fino a 14 < anni: indicazioni operative

> Previdenza complementare: novità per i dipendenti da luglio 2026

Passando ad analizzare gli obblighi di versamento dei singoli dipendenti, alla luce della novella legislativa, a decorrere dal prossimo mese di luglio 2026, per i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, con esclusione dei lavoratori domestici, opererà il principio di "adesione automatica alla previdenza complementare", pertanto l'obbligo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria sorge solo nell'ipotesi in cui il lavoratore, entro 60 giorni dalla data di prima assunzione, manifesti espressamente la volontà di non aderire alle forme pensionistiche complementari e di mantenere il TFR in azienda. In tale evenienza, qualora il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti dimensionali previsti dalla normativa vigente, le quote di TFR maturando, non destinate alle forme pensionistiche complementari, devono essere conferite al Fondo di Tesoreria secondo le modalità ordinarie. In assenza di pronunciamento del lavoratore, opererà la devoluzione automatica del TFR alla previdenza complementare, con inizio versamento dal primo mese successivo ai 60 giorni che hanno seguito la data di assunzione. Il fondo a cui l'azienda verserà, in applicazione del principio di "adesione automatica", sarà quello negoziale o, in assenza di fondo di previdenza complementare previsto dal CCNL, il fondo Cometa, che è subentrato da anni al soppresso FondInps.

Per i lavoratori non di prima assunzione, l'obbligo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria ricorre qualora gli stessi non siano aderenti alle forme pensionistiche complementari, con obbligo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria, laddove il datore di lavoro stesso soddisfi i requisiti dimensionali previsti dalla normativa.

Il versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria dev'essere effettuato dai datori di lavoro con periodicità mensile, con le medesime modalità e nei termini previsti per il versamento

L'Istituto, con messaggio 26 gennaio 2026, n. 251, ha reso disponibili indicazioni operative in tema di elevazione dei limiti temporali per la fruizione del congedo parentale, disposta dall'art. 1, comma 219 della legge n. 199/2025 – Legge di Bilancio 2026.

In termini operativi, dal 1° gennaio 2026, è stato aumentato l'arco temporale di fruizione del congedo parentale dei genitori lavoratori dipendenti, da 12 anni a 14 anni.

Il messaggio precisa che la novella normativa vale solo per i genitori lavoratori dipendenti, pertanto:

- per i genitori collaboratori iscritti alla Gestione separata, il limite temporale di fruizione del congedo parentale rimane fissato ai primi 12 anni di vita del figlio;

- per i genitori lavoratori autonomi, il limite temporale di fruizione del congedo parentale rimane fissato al compimento del primo anno di vita del figlio.

Gestione separata INPS: < aliquote contributive 2026

L'Istituto, con circolare 3 febbraio 2026, n. 8, ha reso note le aliquote contributive, il valore minimale e il valore massimale del reddito o dei compensi erogati per il calcolo dei contributi dovuti per l'anno 2026 dai collaboratori e lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS.

In particolare, per liberi professionisti e collaboratori le aliquote di versamento sono:

- liberi professionisti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie: 26,07%;
- collaboratori non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL: 35,03%;
- soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL: 33,72%;
- soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria: 24%.

Il minimale di reddito per l'anno 2026 è pari a 18.808,00 euro, mentre il massimale è pari ad € 122.295,00.

> Lavoro domestico: contributi anno 2026

L'Istituto, con circolare 3 febbraio 2026, n. 9, ha diffuso gli importi dei contributi previdenziali dovuti per l'anno 2026 per colf, baby sitter e badanti.

Per i rapporti di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale a carico del datore di lavoro, pari all'1,40%, escluso in caso di lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

Assindatcolf, con News del 3 febbraio 2026, ha comunicato che, dallo scorso 1° gennaio 2026, il pagamento dei contributi INPS per i lavoratori domestici è consentito solo in modalità on line.

In termini economici, l'Istituto precisa che, a partire dal mese di marzo 2026, in assenza di presentazione dell'ISEE, l'importo dell'AUU viene calcolato con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa. Qualora la nuova DSU sia presentata entro il 30 giugno 2026, gli importi eventualmente già erogati per l'anno 2026 sono adeguati a decorrere dal mese di marzo 2026, con la corresponsione dei relativi arretrati.

Contributi 2026: < minimali e massimali

L'Istituto, con circolare 30 gennaio 2026, n. 6, ha indicato, per l'anno 2026, i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Ammortizzatori sociali: < valori 2026

L'Istituto, con circolare 28 gennaio 2026, n. 4, ha reso disponibili, tra gli altri, gli importi massimi, in vigore dal 1° gennaio 2026, dei trattamenti di integrazione salariale ordinario e straordinario (CIGO e CIGS), dell'assegno di integrazione salariale del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali e delle indennità di disoccupazione NASpl, DIS-COLL.

> AUU: istanze e rivalutazione importi

L'Istituto, con circolare 30 gennaio 2026, n. 7, ha comunicato che, per l'anno 2026, al fine di continuare a beneficiare dell'AUU, non è necessario presentare una nuova domanda, salvo che la domanda precedentemente trasmessa all'Istituto non nello stato "decaduta"; "revocata", "rinunciata" o "respinta".

Le domande già presentate valgono, infatti, anche per gli anni successivi a quello di invio, fatto salvo l'onere di comunicare le eventuali variazioni da inserire nel modello di domanda, come in caso di nascita di un nuovo figlio o di raggiungimento della maggiore età dei figli, per continuare a percepire l'AUU per i figli maggiorenni.

> Infortuni e malattie professionali: obbligatorio il codice CNEL per le denunce

L'Istituto, con circolare 26 gennaio 2026, n. 4, ha comunicato che, in seguito all'accordo sottoscritto con il CNEL, il codice alfanumerico CNEL che contraddistingue ogni CCNL dovrà essere inserito nelle comunicazioni e nelle denunce di infortunio e malattia professionale.

L'accordo ha lo scopo di sviluppare e condividere flussi informativi, funzionali al miglioramento dell'analisi statistica, qualitativa e quantitativa degli eventi lesivi connessi al lavoro.

> Lavoratore licenziato: vietato l'accesso alla email

Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento 18 dicembre 2025, n. 754, pubblicato sulla Newsletter n. 542/2026, ha ribadito un proprio orientamento consolidato secondo il quale il contenuto delle email, i dati di contatto delle comunicazioni e gli eventuali allegati del lavoratore licenziato, rientrano a pieno titolo nella nozione di "corrispondenza" e, pertanto, siano tutelati dal diritto alla segretezza. Nel caso di specie, il lavoratore licenziato aveva presentato reclamo al Garante perché, dopo il licenziamento, l'azienda gli aveva negato l'accesso alla propria casella di posta elettronica aziendale, rimasta attiva. Il dipendente aveva chiesto di disabilitare l'account di posta elettronica, di inoltrare i messaggi ricevuti nel frattempo al suo indirizzo email personale e di attivare una risposta automatica che informasse eventuali mittenti del

nuovo indirizzo email, non ottenendo riscontro.

Il Garante ha accertato che l'azienda, per una durata di circa 2 mesi, aveva continuato a ricevere le email indirizzate al lavoratore e a inoltrarle a un altro account di posta elettronica aziendale, pratica che ha determinato l'accesso e la conservazione di email personali, in violazione della normativa privacy.

Assunto il concreto svolgersi degli eventi, l'Autorità ha ordinato alla società di consentire al lavoratore l'accesso al proprio account aziendale di posta elettronica e ne ha disposto la successiva cancellazione, fatta salva la conservazione di quanto necessario per la tutela dei diritti in sede giudiziaria e ha comminato una sanzione all'azienda pari a 40.000 euro.

Scadenzario FEBBRAIO 2026

GRAFICI EDITORIALI - PMI (CONFAPI) Cod. CNEL: G029	Welfare contrattuale: le aziende devono mettere a disposizione dei lavoratori flexible benefits per un importo di € 300,00, a decorrere dal mese di febbraio di ciascun anno, da utilizzare entro il mese di dicembre dello stesso anno.
METALMECCANICI Confapi cod. CNEL: C018	Welfare contrattuale: i flexible benefits che le aziende attivano a favore di tutti i dipendenti avranno un valore di € 200,00 - non riproporzionabile per i lavoratori part-time -, da utilizzare entro il 31 Dicembre 2026.
METALMECCANICI Aziende industriali cod. CNEL: C011	Contribuzione sindacale: le OO.SS. richiedono, a tutti i lavoratori non iscritti, una quota associativa straordinaria per il rinnovo contrattuale. Le Aziende - dal 1° febbraio 2026 e fino al 15 aprile 2026 - informano i lavoratori sulle modalità della sottoscrizione, affiggendo in bacheca il comunicato inerente alla procedura di attuazione della trattenuta e del versamento della quota di sottoscrizione contrattuale. Con la busta paga di aprile 2026, l'azienda mette, inoltre, a disposizione l'avviso. Ai lavoratori che non comunicheranno per iscritto - entro il 15 maggio 2026 - di non voler aderire alla sottoscrizione, l'Azienda provvederà ad effettuare la trattenuta - di importo pari a € 30,00 - con la retribuzione di giugno 2026.

Scadenzario FEBBRAIO 2026

METALMECCANICI Aziende industriali cod. CNEL: C011	• Entro il 28 febbraio 2026, dovranno essere messi a disposizione dalle aziende flexible benefits di importo pari a € 250,00. • A decorrere dal 1° Gennaio 2026, i lavoratori aventi la qualifica di operaio, in forza al 31 dicembre 2007, avendo maturato un'anzianità di servizio pari a 18 anni, maturano una settimana di ferie aggiuntiva rispetto alle 4 settimane. • Agli operai già in forza alla data del 31/12/2008, che cessano nel corso dell'anno, vanno erogati i dodicesimi maturati pari ad annue 11hh e10mm a titolo di "Elemento individuale annuo di mensilizzazione ex CCNL 20/01/2008".
SERVIZI di PULIZIA Aziende artigiane cod. CNEL: K521	• Una tantum: erogazione della prima tranches, di importo pari a € 52,00, a copertura del periodo 01/01/2025 - 31/12/2025, ai lavoratori in forza alla data del 17 dicembre 2025; • Periodo di prova; • Preavviso.



Consulenza e servizio di contabilità del personale domestico

Sezione di Genova
Via Martin Piaggio 15 - 16122 Genova
Tel. 010.8462701 - www.assindatolf.it



Comsas S.r.l. è al servizio dei clienti
dello Studio Associato Lupi & Puppo

Rilevazione Presenze WEB Zucchetti (rilevatori a muro, rilevatori virtuali, APP su mobile).
Software applicativi: presenze, work flow, trasferte, note spese, timesheet, human resources.

Preventivi, analisi delle configurazioni,
installazione ed assistenza diretta al cliente.

16122 Genova - Via Martin Piaggio, 15
Tel. 010 84 62 71 - comsas@comsas.it



In tema di formazione apprendisti, le aziende potranno far partecipare i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante ai percorsi formativi finanziati. ISCOT LIGURIA, Ente di formazione di CONFCOMMERCIO GENOVA, accreditato da Regione Liguria, è autorizzato ad erogare la formazione trasversale agli apprendisti, sia in modalità online, tramite F.A.D., sia in presenza, presso le aule didattiche site in Via Cesarea 8/8, 2° piano. L'Ente è disponibile a fare la formazione dalle 8:00 alle 17:00, in orario continuato dal lunedì al giovedì e il venerdì dalle 8:00 alle 16:30; per accedere ad una edizione formativa è necessario raggiungere il numero minimo di 20 apprendisti

Contatti:
Per maggiori informazioni, rivolgersi ISCOT LIGURIA area Formazione
info@iscot.liguria.it



In data 23 Maggio 2024, è stato approvato il nuovo catalogo regionale dell'offerta formativa pubblica dell'apprendistato professionalizzante, rivolto agli apprendisti assunti a partire dal 1/1/2019 ai sensi dell'art. 44 Dlgs. n. 81/2015. L'ente accreditato CNOS FAP LT - Salesiani Don Bosco aderisce al progetto erogando, sia in modalità FAD (formazione a distanza) che in presenza, i corsi di formazione obbligatori e finanziati dal Fondo Sociale Europeo che hanno la durata di 40 ore ciascuno e sono finalizzati all'acquisizione delle competenze di base e trasversali. Il Centro di Formazione Professionale CNOS FAP LT è presente sul territorio ligure nelle sedi di:

Genova Quarto - Via A. Carrara 260 Genova
Sampierdarena - Via S. Giovanni Bosco 14r
Vallecrosia - Via Col. Aprosio, 433



**CONFINDUSTRIA
GENOVA**
Associazione Industriali
della Provincia di Genova

**Il più importante
punto di riferimento
dell'industria privata genovese**

Via S. Vincenzo, 2 - 16121 Genova
Tel. 010.83381 - Fax 010.8338225
www.confindustria.ge.it
Delegazione di Chiavari - Viale Arata, 3 - 16043 Chiavari
Tel. 0185.309761 - Fax 0185.324845



**ASSOCIAZIONE
PROPRIETÀ
EDILIZIA**

**Al servizio dei proprietari
di case dal 1914**

Via XX Settembre, 41 - 16121 Genova
Tel. 010.565149 - 010.565768 - Fax 010.543563



**PROGETTO
SICUREZZA S.r.l.**

Check-up gratuito degli adempimenti per la sicurezza sul lavoro Valutazione dei rischi D.Lgs. n. 81/08 Legislazione ambientale su rifiuti, scarichi ed emissioni Sistemi qualità norme ISO 9000/14000 Igiene degli alimenti e sistema HACCP Reg. CE n. 854-04
Formazione del personale



joblab

JOBLAB COMSAS STUDIO ASSOCIATO

Via Leone XIII N. 14 CAP 20145 - MILANO

Joblab Comsas Studio Associato è uno studio che si occupa dell'attività di elaborazione paghe e consulenza del lavoro, contributiva previdenziale e assistenziale; svolgimento di pratiche ed adempimenti amministrativi a favore di terzi.

L'attività è svolta dal 2001 e le aziende gestite sono localizzate principalmente in Lombardia.

Questa pubblicazione è redatta a cura dello Studio Associato LUPI & PUPPO

dott. Paolo Puppo
rag. Paolo Michelotti
avv. Alessandro Lupi
rag. Maria Pia Bertini
dott. Matteo Puppo

dott.ssa Rosanna Iacovera
dott.ssa Cristina Biancalani
dott.ssa Marisa Raggio
rag. Daniela Grillà
dott.ssa Federica Castagnola
dott.ssa Giulia Michelotti

dott. Michele Tolle
dott.ssa Suarda Marini
dott.ssa Michela Perna
dott. Benedetto Musso Piantelli
dott.ssa Maria Zambrano Chichanda

16122 Genova - Via Martin Piaggio, 15 - Tel. 010.84.62.71 - www.lupipuppo.it
20145 Milano - Via Leone XIII, 14 - Tel. 02.48.59.131 - www.joblab.it
16154 Genova Sestri Ponente - Via Buccari, 9 - Tel. 010.84.62.71
17031 Albenga (SV) - Reg. Cime di Leca, 31 - Tel. 0182.560712
e-mail: informaziende@lupipuppo.it - lupipuppo@lupipuppo.it

**Il notiziario è redatto con la collaborazione
dello Studio Ansaldo Loero & Associati in Chiavari**